



CITTA' DI VIBO VALENTIA

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri d'Ungheria - P.I. 00302030796
Tel. 0963/599232 Centralino 0963/599111 - pec: protocollocomuevibo@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 332 DEL 08.01.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19 Sospensione attività mercatali nella città di Vibo Valentia (fatta eccezione per il mercato ortofrutticolo di Via delle Clarisse) e frazione Marina (fatta eccezione per il mercato ortofrutticolo di Via Longobardi), consentendo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. -6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6° bis, e dell'art. 4;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e in particolare, l'articolo I, comma I;

Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

L'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 98 del 28 dicembre 2020 " *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia;*

Visto che, con ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 98 del 28 dicembre 2020, è stata prorogata la "zona rossa" per la frazione di Piscopio del Comune di Vibo Valentia, **fino a tutto il 15 gennaio 2021;**

Richiamata la propria nota prot. n. 192 del 04.01.2021 indirizzata all'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione, con la quale vengono richiesti specifici dati sanitari ed epidemiologici;

Vista la nota prot. nr. 0544 del 05/01/2021 dell'ASP di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione, con la quale si dà riscontro alla nota prot. 192 del 04.01.2021 e relativa, tra l'altro, al focolaio ancora in essere nella frazione di Piscopio e ad altri nel territorio provinciale;

Richiamato il punto 8 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05.01.2021, che stabilisce: "SI DA' ATTO altresì che i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all'art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento;

Ritenuto che la particolare situazione epidemiologica che si è venuta a creare sull'intero territorio della città di Vibo Valentia e frazioni, nonché la presenza di numerosi focolai nell'intero territorio provinciale, impone di evitare situazione di assembramento che potrebbero peggiorare significativamente l'attuale situazione dei contagi e l'innalzamento della curva di rischio sanitario;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.V.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Visto l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,

ORDINA

La sospensione, in via cautelativa, delle attività mercatali nella Città di Vibo Valentia, (fatta eccezione per il mercato ortofrutticolo di Via delle Clarisse) e frazione Marina (fatta eccezione per il mercato ortofrutticolo di Via Longobardi), consentendo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, al fine di limitare possibili occasioni di assembramento, per le giornate di sabato 9 gennaio e lunedì 11 gennaio 2021, riservandosi di consentire il recupero delle giornate di sospensione non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.

DA' ATTO

Che l'Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 del Presidente della Regione Calabria dispone la proroga dell'Ordinanza del P.G.R. nr. 98 del 28.12.2020, relativa alle limitazioni nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia (**ZONA ROSSA**) **fino a tutto il 15.01.2021.**

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC a tutte le associazioni di categoria affinché ne dia esecuzione e la renda nota con affissione di copia all'ingresso dei luoghi interessati e con pubblicazione sui propri siti istituzionali.
- 3) che sia comunicata, a mezzo PEC:
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
al Questore di Vibo Valentia;
al Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia;
all'ASP di Vibo Valentia;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**
Avv. Maria Limardo
